

Codice A1906A

D.D. 18 aprile 2019, n. 174

Fase di verifica della procedura di VIA inerente la Variante al progetto "completamento della coltivazione e del recupero morfologico della cava in loc. C.na Vassuria", localizzato in Comune di Pozzolo F.ro (AL). Cat. B1.12 - Pos. 2019-02/VER-M1891A - Esclusione del progetto della Fase di Valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/98, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del d.lgs. 152/06.

Premesso che:

In data 9 gennaio 2019 l'ing. Nicola Meistro, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante del Consorzio COCIV, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto denominato: "Completamento della coltivazione e del recupero morfologico della cava in località Cascina Vassuria", localizzato in Comune di Pozzolo Formigaro (AL).

Il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla DGR n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione al pubblico di cui all'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998.

Il progetto prevede l'estrazione di un volume residuo di inerti in banco pari a circa 160.000 metri cubi e la collocazione di un pari volume di sottoprodotto (DM 161/2012) cui si aggiungono ulteriori 120.000 metri cubi da collocare nel vuoto minerario già esistente, per un riporto complessivo di circa 280.000 metri cubi (volume a deposito) di sottoprodotto.

Il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta e non ricade in aree facenti parte della Rete Natura 2000 mentre è in parte soggetto a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004.

In data 22 gennaio 2019 con nota Nostro Protocollo 5578/A1906 veniva data comunicazione, ai fini dell'avvio del procedimento, dell'avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale (articolo 19, comma 3 del d. lgs. 152/2006).

Considerato che:

in data 26 febbraio 2019 è stato svolto, da parte di funzionari del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, un sopralluogo sul sito oggetto di intervento dal quale è emerso, tra l'altro, che la geometria del sito è conforme alla documentazione presentata e non erano in atto lavori di coltivazione mineraria;

in data 12 marzo 2019 ha avuto luogo la riunione dell'Organo Tecnico Regionale; nel corso della riunione in parola, emergeva che una porzione dell'area di cava ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico in quanto posta entro i 150 metri dalla sponda del Rio del Gazzo. Emergeva altresì che la Regione non ha competenze in relazione al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere da realizzare, infatti l'intervento in esame non rientra nei casi di cui all'articolo 3 comma 1 della l.r. 32/2008, né ha competenze in relazione ad eventuali accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del D. Lgs. 42/2004. Nel corso dei lavori veniva data lettura delle osservazioni del Comune di Pozzolo Formigaro (pervenuto in data 7 marzo 2019, nostro protocollo 22076). In conclusione dei lavori i partecipanti alla riunione dell'Organo Tecnico Regionale concordavano all'unanimità in ordine all'esclusione del progetto in esame dalla fase di assoggettamento alla procedura di VIA, in considerazione della non rilevanza di impatti ambientali significativi, ma con l'indicazione che il Proponente possa rivedere l'evoluzione progettuale proposta in funzione delle eventuali determinazioni che verranno assunte relativamente alla presenza del vincolo paesaggistico, di competenza del Comune di Pozzolo Formigaro;

il Responsabile del procedimento convocava poi con nota prot. n. 27118 del 20/03/2019, la Conferenza di Servizi per il giorno 21 marzo 2019 da svolgersi presso la sede della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere; Conferenza che veniva posticipata al 27 marzo 2019 a seguito di richiesta del Comune di Pozzolo Formigaro;

in data 27 marzo 2019, si sono svolti i lavori della Conferenza di Servizi, con i soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, al fine di verificare l'opportunità di assoggettare il progetto alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, ovvero di subordinarne l'esclusione al rispetto di specifiche condizioni. Dopo ampia discussione nella quale sono stati illustrati ed affrontati i temi descritti nella osservazione del Comune di Pozzolo Formigaro i partecipanti alla Conferenza di Servizi hanno concordato, all'unanimità, di escludere il progetto dalla fase di valutazione in considerazione della non rilevanza di impatti ambientali significativi, ferma restando la necessità di un'interlocuzione tra Comune di Pozzolo e il Proponente legata al possibile stralcio della porzione di cava compresa nei 150 metri dalla sponda del Rio del Gazzo, da proporre eventualmente nei successivi iter di approvazione del progetto ai sensi delle normative vigenti.

Considerato inoltre che:

l'unica osservazione da parte del pubblico stata dibattuta e risolta alla presenza dell'osservante (Comune di Pozzolo Formigaro) in sede di conferenza;

sono pervenuti i contributi da parte dei soggetti territoriali e istituzionali interessati all'istruttoria, come di seguito elencati:

- relazione di Contributo Tecnico Scientifico G07_2019_00239-01 di ARPA - Struttura Complessa Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est ns. prot. n. 28774 del 25 marzo 2019;
- parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo ns. prot. n. 36082 del 12 aprile 2019;
- parere della Provincia di Alessandria ns. prot. n. 29903 del 27 marzo 2019;
- contributo tecnico della Regione Piemonte Direzione Agricoltura ns. prot. n. 30057 del 27 marzo 2019;
- contributo tecnico della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ns. prot. n. 32044 del 02 aprile 2019;
- contributo tecnico della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Territorio e Paesaggio ns. prot. n. 25773 del 18 marzo 2019;
- contributo tecnico della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste; protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico ns. prot. n. 25739 del 18 marzo 2019.

Tenuto quindi conto di quanto complessivamente emerso nel corso delle riunioni dell'Organo Tecnico Regionale e della Conferenza di Servizi, valutata la documentazione progettuale presentata, si ritiene che il progetto non necessiti di essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, da recepire in sede di predisposizione e presentazione del progetto ai sensi della l.r. 23/2016:

- rispetto delle condizioni di tutela archeologica (avvio della procedura di verifica preventiva ai sensi dell'articolo 25 comma 8 del D. Lgs. 50/2016) di cui al parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo ns. prot. n. 36082 del 12 aprile 2019, che si allega quale parte integrante della presente determinazione;
- rispetto delle condizioni ambientali di cui al contributo tecnico della Regione Piemonte Direzione Agricoltura ns. prot. n. 30057 del 27 marzo 2019, che si allega quale parte integrante della presente determinazione;

- rispetto delle condizioni ambientali di cui al contributo tecnico della Regione Piemonte Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ns. prot. n. 32044 del 02 aprile 2019, che si allega quale parte integrante della presente determinazione;
- rispetto, qualora si includa nel progetto la fascia di rispetto dal Rio Gazzo, delle condizioni di tutela paesaggistica del Ppr di cui al contributo tecnico della Regione Piemonte Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Territorio e Paesaggio ns. prot. n. 25773 del 18 marzo 2019, che si allega quale parte integrante della presente determinazione;
- rispetto delle condizioni ambientali di cui al contributo tecnico della Regione Piemonte Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico ns. prot. n. 25739 del 18 marzo 2019, che si allega quale parte integrante della presente determinazione;

Ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del d. lgs. 152/2006 il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. In particolare, al fine di consentire alla Regione Piemonte e ad ARPA il controllo delle condizioni ambientali, il Proponente dovrà trasmettere, contestualmente alla presentazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale di cui alla l.r. 23/2016, apposite dichiarazioni del Progettista, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, così come illustrate nei pareri/contributi tecnici sopra elencati.

Sempre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017, le Amministrazioni e i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

Tutto ciò premesso e considerato,

visti i verbali della riunione della Conferenza dei servizi e i pareri acquisiti;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

visto il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

visto il d.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";

visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

visto l'articolo 17 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" ;

determina

di escludere il progetto "Completamento della coltivazione e del recupero morfologico della cava in località Cascina Vassuria", localizzato in Comune di Pozzolo Formigaro (AL), Cat. B1.12 – Pos. 2019-02/VER – M1891A", dalla fase di Valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e successivi del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali sopra enunciate, inerenti alle fasi di progettazione e realizzative delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;

di dare atto che il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere;

di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'ufficio di deposito progetti regionale, il quale provvederà alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Edoardo Guerrini

Allegato



Alessandria-Torino

11 APR 2019

Alla Regione Piemonte

attivitaestrattive@cert.regione.piemonta.it

Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Prot. n. 4534 Class. 34.10.09/4.5 All.



OGGETTO: Risposta al foglio prot. M1891A.20/2019C.5
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica
DESCRIZIONE: POZZOLO FORMIGARO - (AL)
VIA-COMPLETAMENTO DELLA COLTIVAZIONE E DEL RECUPERO
MORFOLOGICO DELLA CAVA IN LOC.CASCINA VASSURIA
Loc. Cascina Vassuria
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 20/03/2019
protocollo entrata richiesta n.3429 del 22/03/2019
RICHIEDENTE: RFI- Rete ferroviaria italiana
Privato
PROCEDIMENTO: Conferenza dei servizi ai sensi L. 241/1990 s.m.i.:
Valutazione impatto ambientale VIA (Art. 26 - 147 c.2 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. o di pubblica utilità (Art. 28 c. 4 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; Art. 25 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE
DESTINATARIO: Regione Piemonte
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per conto della RFI- Rete ferroviaria italiana per la fase di Verifica della procedura di VIA- L.R. 40 del 14/12/1998 inerente il progetto di "Completamento della coltivazione e del recupero morfologico della cava in Loc. Cascina Vassuria";

Vista la documentazione progettuale consultabile sul sito istituzionale;

Questa Soprintendenza esprime quanto segue:

TUTELA PAESAGGISTICA

Considerato che le aree interessate dall'intervento ricadono parzialmente in ambito tutelato ai sensi della Parte III, art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Considerata l'entità delle opere rispetto al contesto e visto il programma di recupero ambientale previsto al fine di restituire l'intera area di cava all'originario uso agricolo, e ritenendo tali interventi in linea di massima compatibili con le caratteristiche dei luoghi in oggetto, questo Ufficio ritiene che il progetto non sia da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale ;

Tuttavia, premesso che, sulla base degli elaborati disponibili, all'interno della perimetrazione della fascia di rispetto dei 150 m dal Rio Lovassina risulta rientrare sia una porzione di cava già coltivata e ritombata (zona B) sia



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Sede di Torino - Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122 - Sede di Alessandria - Cittadella: Via Pavia - 15121
http://www.sabap-al.beniculturali.it - EMAIL: sabap-al@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it
Tel. +39.011.19524411 - Tel.+39.0131.229100 - Fax +39.011.5213145 CF: 80090770019 - CODICEIPA: RBGM6N

una porzione dell'area di cava ancora da coltivare (zona C), questa Soprintendenza segnala la necessità di avviare i rispettivi procedimenti sia di verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del DLgs 42/2004 che di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del citato decreto.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Esaminata la documentazione progettuale, sulla base dei dati in possesso in archivio;

Considerato che le opere di scavo da realizzarsi per l'opera in epigrafe nelle porzioni non ancora coltivate, si collocano in un'area di possibile interesse archeologico per la presenza di ipotetiche tracce del paesaggio storico che ricalcano il reticolato centuriale e in considerazione della probabile presenza di insediamenti legati al transito nelle vicinanze della strada romana denominata *Aemilia Scauri* che, a partire dal II secolo a.C. e almeno fino all'età alto medievale, collegava le città romane di Tortona e Acqui Terme (attuale Strada Comunale Levata);

Tenuto conto che i dati archeologici a oggi noti consentono a questo Ufficio di esprimere una valutazione complessiva di rischio archeologico assoluto e relativo di grado medio;

Tutto ciò premesso, in considerazione di tali valutazioni, al fine di accertare in modo definitivo l'eventuale interesse archeologico dell'area e prevenire, per quanto possibile, le possibili interferenze archeologiche prima dell'avvio dei lavori, evitando onerose interruzioni e/o rallentamenti degli stessi, questa Soprintendenza anticipa che sarà da avviare la procedura di verifica preventiva ai sensi dell'art. 25, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante l'elaborazione di un programma di accertamenti preliminari (sondaggi archeologici) che dovrà essere approvato da questo Ufficio preventivamente all'esecuzione.

Si rimane in attesa degli esiti della Conferenza dei Servizi, riservandosi fin d'ora di esprimere ulteriori valutazioni secondo le successive fasi e per quanto di competenza.

I responsabili dell'istruttoria


TUTELA PAESAGGISTICA: arch. *Francesca LUPA*

TUTELA ARCHEOLOGICA: dott. *Simone G. LERMA*



IL SOPRINTENDENTE

Egle Micheletto



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura
agricoltura@regione.piemonte.it
agricoltura@cert.regione.piemonte.it

Data e Protocollo sono riportati nelle informazioni di DoQui Acta

Classificazione 13.200
Fascicolo 7/2019A-1

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere
Via Pisano 6
10152 TORINO

Alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate
Via Principe Amedeo 17
10123 TORINO

Oggetto: Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "Completamento della coltivazione e del recupero morfologico della cava in località Cascina Vassuria", localizzato in Comune di Pozzolo Formigaro (AL). Cat. B1.25 - Pos. 2019-02/VER.

Sulla base degli elaborati progettuali esaminati dal funzionario incaricato e delle integrazioni presentate dal proponente, questa Direzione trasmette il proprio contributo istruttorio sul progetto "Completamento della coltivazione e del recupero morfologico della cava in località Cascina Vassuria", localizzato in Comune di Pozzolo Formigaro (AL) presentato dal Consorzio Cociv.

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale
Dr. Valter Galante
(firmato digitalmente)



C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino
tel 0114321482
fax 0114323791



Direzione Agricoltura
agricoltura@regione.piemonte.it
agricoltura@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "Completamento della coltivazione e del recupero morfologico della cava in località Cascina Vassuria", localizzato in Comune di Pozzolo Formigaro (AL). Cat. B1.25 - Pos. 2019-02/VER.

Premessa

La cava ubicata in località Cascina Vassuria fa parte, come sito prioritario di conferimento ed estrazione inerti, del Piano di Reperimento Litoidi del "Terzo Valico dei Giovi", approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 1- 5386 del 18 luglio 2017.

Il 30 novembre 2017 il Consorzio Cociv ha presentato istanza di subingresso, autorizzata dal Settore regionale "Polizia Mineraria, Cave e Miniere" con D.D. n. 17 del 23 gennaio 2018, all'autorizzazione di cava in capo alla Soc. BAILO s.r.l. L'istanza è relativa alla realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale dell'area di cava sino al 1 febbraio 2019. Il rinnovo ai sensi della L.R. 23/2016 dell'autorizzazione vigente è richiesto al fine di impiegare il sito, anche oltre tale scadenza, nell'ambito dei lavori del Terzo Valico.

Il progetto conferma le superfici e le volumetrie interessate dal progetto originariamente autorizzato, ed ha come unico elemento di modifica il piano di coltivazione. Il proponente chiede di togliere l'attuale prescrizione che subordina l'estrazione in un lotto di coltivazione al completo ritombamento del lotto precedentemente escavato, che risulterebbe incompatibile con le necessità di cantiere dell'Opera ferroviaria. In tal modo sarebbe estesa all'intera area di cava la possibilità di eseguire contemporaneamente l'attività estrattiva e quella di ritombamento rendendo indipendente l'avanzamento dei lavori di estrazione dall'attività di ritombamento.

Il progetto autorizzato riguarda una superficie totale di circa 99.990 mq e prevede l'estrazione complessiva di circa 312.000 mc di inerti suddivisi in tre lotti di coltivazione, nonché il successivo recupero morfologico e ambientale mediante il riporto di terre e rocce da scavo di provenienza esterna con la ricollocazione del terreno agrario e sterile accantonato nelle fasi preliminari all'estrazione.

Dal momento dell'autorizzazione al subingresso nel sito non si è svolta alcuna attività, e pertanto la situazione attuale risulta invariata rispetto a quanto già definito per l'istanza di subingresso. In particolare, lo stato di fatto ad oggi dichiarato dal proponente presenta una superficie complessiva coltivata (in minima parte ritombata) pari a circa 46.500 mq e una superficie ancora da coltivare di circa 53.000 mq.

L'istanza relativa alla realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale prevede:

- l'estrazione degli inerti ancora da prelevare, al fine di approvvigionare i cantieri per la realizzazione dell'Opera ferroviaria;
- il recupero morfologico della fossa di cava oggi esistente e di quella che verrà generata dal prelievo di inerti con riporto di terre e rocce da scavo del "Terzo valico" (in qualità di "sottoprodotto" ai sensi del D.M. 161/2012 e nei limiti di "Colonna A");
- il recupero ambientale finale per restituire l'intera area di cava all'originario uso agricolo.

La cava in oggetto consentirebbe:

- l'estrazione di un volume residuo d'inerti pari a circa 160.000 mc (volume del banco);
- la collocazione di un volume di sottoprodotto pari al quantitativo di inerti estratti (160.000 mc, volume a deposito);

C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino
tel 0114321482
fax 0114323791

- il conferimento di circa 120.000 mc (volume a deposito) di sottoprodotto, nella fossa di cava esistente;
- un riporto complessivo di circa 280.000 mc (volume a deposito) di sottoprodotto, considerando i conferimenti nella fossa estrattiva esistente e i conferimenti futuri a seguito dell'estrazione nella parte di cava ancora da coltivare.

In generale, il progetto e le specifiche della relativa autorizzazione prevedono le seguenti fasi lavorative:

- accantonamento della coltre di terreno vegetale della potenza media di 50 cm ("cappello") nelle immediate vicinanze dello scavo per la messa a dimora al termine della coltivazione;
- accantonamento della coltre di terreno sterile (sottostante al terreno vegetale), avente una potenza media di 118 cm, nelle immediate vicinanze dello scavo e suo riutilizzo per il parziale riempimento del sito dopo la coltivazione;
- ritombamento della fossa estrattiva mediante riporto di terre e rocce da scavo;
- messa a dimora della coltre di terreno sterile e vegetale, precedentemente accantonata;
- riutilizzo ai fini agricoli del piazzale di cava.

Il nuovo piano di coltivazione prevede di estendere all'intera area di cava la possibilità di eseguire contemporaneamente le attività di conferimento terre e rocce da scavo (DM 161/2012) per il recupero morfologico delle aree scavate e di estrazione nelle aree di cava ancora da coltivare.

Il rinnovo dell'autorizzazione non prevede altra modifica del progetto originario.

Conclusioni

L'area oggetto di intervento è coperta dalla Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:50.000 (IPLA-Regione Piemonte), ed è caratterizzata dalla presenza di terreni in III Classe di capacità d'uso. I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:

<https://www.regionepiemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/carta-dei-suoli-150000>

Dall'esame delle informazioni contenute nel Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione, il territorio è incluso nel Comprensorio "Destra Bormida" gestito dal Consorzio Irriguo di secondo grado "Consorzio irriguo destra Bormida". I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:

<https://www.regionepiemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/sistema-informativo-bonifica-irrigazione-sibi>

A seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente, in relazione agli aspetti di propria competenza, la Direzione scrivente ritiene che la variante in oggetto, poiché in base a quanto dichiarato nella documentazione presentata non modifica gli aspetti già autorizzati relativi al recupero agricolo dell'area, non debba essere assoggettata alla fase di Valutazione di Impatto ambientale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 40/98.

Dato atto di quanto sopra, la Direzione scrivente ritiene comunque che debbano essere recepite le seguenti condizioni ambientali:

- dovrà essere redatto un piano di manutenzione delle opere di recupero ambientale della durata minima di tre anni dal termine dei lavori di recupero, rinaturalizzazione e mitigazione ambientale e paesaggistica individuati in progetto. Le operazioni colturali in

- esso previste dovranno essere eseguite secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde. Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie arbustive e tra quelle arboree che in fase di primo impianto abbiano mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
- al fine di rendere più funzionale quanto individuato nel progetto come "corridoio ecologico", si chiede di valutarne l'implementazione fino al raccordo con la zona del Rio del Gazzo lungo l'esistente viabilità;
 - si dovranno verificare le eventuali interferenze determinate dalle attività di ripristino morfologico nei confronti dei canali e dei pozzi irrigui localizzati in prossimità delle aree di intervento. Nel caso in cui si evidenziassero possibili interferenze, dovranno essere individuate ed attuate idonee soluzioni progettuali volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico agli aventi diritto ed il mantenimento e la funzionalità del reticolo irriguo da concordarsi con il Consorzio Irriguo di secondo grado "Consorzio irriguo destra Bormida" (Via Crimea, 69 – 15100 Alessandria - tel. 0131.235891).
 - al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive nella progettazione, nella realizzazione degli interventi e nella gestione della fase di cantiere, si ricorda quanto previsto dalla D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 che ha:
 - o aggiornato gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio, e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento;
 - o approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".

Tali indicazioni sono contenute nel sito web della Regione Piemonte alla pagina:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-esotiche-black-list-regionali>.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Funzionario incaricato
Ing. Ezio GIACOBONE

Visto: il Responsabile del Settore A1709B
(Paolo CUMINO)
(firmato digitalmente)

Classificazione 13.20.AV-AC/A16000 - GRANDI CANTIERI e ALTA VELOCITA'

- 2 APR 2019
PROT 32044

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere
c.a. Dott. E. Guerrini

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio
Settore Valutazioni Ambientali e Procedure
Integrate

Oggetto: Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi.
Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 - Fase di verifica della procedura di
VIA, inerente il progetto: "Completamento della coltivazione e del recupero
morfologico della cava in località Cascina Vassuria", localizzato in Comune
di Pozzolo Formigaro (AL). Cat. B1.25 - Pos 2019-02/VER - M1891A.

L'istanza presentata da Cociv ha per oggetto la sola rivisitazione delle fasi di
coltivazione della cava e relativo recupero ambientale rispetto a quanto già
autorizzato prevedendo l'eliminazione del vincolo esistente sull'avanzamento per lotti
di coltivazione e ricolma/recupero.

Per quanto di competenza in materia ambientale, si ritiene che la sola variazione del
piano di coltivazione minerario a parità di tutti gli altri parametri ed elementi
progettuali non comporti alcuna variazione degli impatti attesi, per cui si ritiene di
escludere il progetto di cava dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

In realtà, dalla rivisitazione del metodo di coltivazione/recupero è atteso un effetto
migliorativo sotto il profilo ambientale che è rappresentato dall'opportunità di sfruttare
il viaggio a pieno carico sia in andata che in ritorno del mezzo di cantiere impiegato
per il conferimento del marino al sito di deponia che tornerà carico dell'inerte per
approvvigionare l'impianto di trattamento inerti.

Si rammenta che per tutti i siti individuati nel PRML autorizzato dalla Regione
(D.G.R. Piemonte 1-5386/2017), in coerenza con il PUT autorizzato dal Ministero
dell'Ambiente (DVA-DEC 309 del 31/10/2017 e s.m.i.):

- a) il conferimento delle terre e rocce da scavo prodotte dai cantieri del terzo valico sono caratterizzate da valori rispettosi della colonna A della tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Testo Unico sull'Ambiente. In CdS del 27/03/2019 si è preso atto che l'attività di caratterizzazione svolta non ha evidenziato superamenti dei valori tabellati di CSC su cui stabilire dei valori di fondo.
- b) sono attuate le procedure di analisi e le metodiche per la determinazione dei tensioattivi totali sui campioni di materiale scavato licenziati dall'Osservatorio Ambientale e approvati dal MATTM come ulteriori specifici affinamenti tecnici di quando previsto nell'ambito dell'attuazione del PUT approvato. Il materiale da scavo condizionato dai predetti additivi potrà essere gestito in qualità di sottoprodotto ed abbancato nei siti di destinazione finale se conforme alle CSC di riferimento ed alle Soglie di Riferimento (SR) indicate nello studio ecotossicologico predisposto dell'Istituto "Mario Negri" ed allegato al PdU. Le Soglie di Riferimento (SR) dei tensioattivi definite nello studio ecotossicologico sono per i tre prodotti testati (MAPEI, BASF, LAMBERTI):
 - 1) POLYFOAMER ECO/100 – Mapei 100 mg/kg s.s.
 - 2) MasterRoc ACP 143 also RHEOSOIL 143 – Basf 100 mg/kg s.s.
 - 3) FOAMEX EC – Lamberti 200 mg/kg s.s.

A ciò si aggiunge l'ulteriore prescrizione della Direzione Generale Valutazione Ambientale del MATTM (DVA-D2-OCL-5192_2017-0070 24/10/2017) in seguito riferita e sottolineata:

"di prendere atto positivamente dell'approfondimento condotto da COCIV con il supporto dell'Università di Genova, e l'ARPA in qualità di organismo di controllo, con il documento denominato "Procedura di analisi e metodica per la determinazione dei tensioattivi totali su campioni di materiale scavato", mettendo in evidenza eventuali possibili affinamenti, in particolare per quanto riguarda i metodi di intercalibrazione e le procedure di campionamento, conservazione e preparazione (sonicazione) dei campioni per l'analisi spettrofotometrica, nel seguito descritti:

- per quanto riguarda l'intercalibrazione dei test dei tre laboratori, esplicitare i risultati delle metodologie nei tre casi, per una maggior chiarezza;

- per quanto concerne la procedura di analisi e in particolare per le modalità di campionamento e conservazione, esplicitare sia la tipologia di provetta per la conservazione del materiale sia le condizioni di conservazione; per quanto concerne invece l'estrazione dei tensioattivi dovrebbero essere forniti chiarimenti in merito agli effetti della sonicazione in sistemi solvente come acquametanolo sui tensioattivi per misurare potenziali effetti degradanti, esplicitando i risultati;

- per quanto riguarda i materiali additivi Lamberti-Foamex e Polyfoamer eco/100 occorrerebbe indicare se i due materiali sono stati utilizzati come materiali di riferimento (certificati) per testare l'accuratezza analitica delle procedure seguite per la determinazione dei tensioattivi anionici e non ionici.

In relazione alla specificità dei tematismi coinvolti, si ritiene che le risultanze degli approfondimenti richiesti vengano validati dall'ISPRA."

- c) prevedendo conferimenti di materiali anche con amianto sottosoglia, saranno individuati i punti da attivare per monitorare l'amianto aerodisperso fin dalla fase

ante operam con i criteri del Protocollo Gestione Amianto aggiornato al 13/02/2018 prodotto dall'Osservatorio Ambientale e le risultanze del monitoraggio devono essere pubblicate secondo le modalità del Protocollo di gestione della comunicazione al cittadino approvato dal Ministero dell'Ambiente (ver. 31/05/2016) sul sito del MATTM stesso, <http://www.osservatoriambientali.it/on-line/home/gli-osservatori-ambientali-e-le-linee-avac/la-linea-terzo-valico-dei-giovi/stato-della-condizione-rilevata---amianto.html>.

- d) Ai fini del contenimento dell'impatto derivante dall'attività delle lavorazioni del Cociv per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, sarà imposto di attenersi alle modalità di attuazione del PMA derivanti dai documenti licenziati dai GdL specifici dell'OA, in particolare per le componenti Amianto e Qualità dell'aria (Metodo di analisi e valutazione degli impatti sulla concentrazione di polveri sottili misurate in atmosfera a supporto del piano di monitoraggio ambientale relativo all'opera Terzo Valico dei Giovi);

Con l'occasione si è potuto verificare che il luogo interessato dagli interventi è posto nelle vicinanze della confluenza del Rio Gazzo nel Rio Lovassina, corsi d'acqua soggetti entrambi a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 42/2004 e, in particolare, si è rilevato che una parte dell'area oggetto dell'intervento, per quanto desumibile dalla documentazione progettuale e dalla tavola P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, risulta ricadere nella fascia spondale di 150 metri da uno dei corsi d'acqua sopra citati, soggetta quindi a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Si è verificato altresì, che nella parte dell'area d'intervento soggetta a vincolo di tutela paesaggistica, oltre a una zona di cava ancora da coltivare, risultano presenti anche zone già coltivate e in parte ritombate, nonché cumuli di terreno; per tale motivo, con la presente, si richiama il rispetto degli adempimenti procedurali previsti dalla vigente normativa in materia di paesaggio.

In particolare, per gli interventi già realizzati nella parte sottoposta a vincolo paesaggistico, si richiama il rispetto degli adempimenti comunali, di cui all'art. 16, commi 1, 3 e 8-bis, della l.r. 20/1989 e s.m.i., in materia di vigilanza e di accertamento di opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, o in difformità dalla stessa, e di applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 167 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., inerenti l'ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria nei casi in cui è ammessa la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica. In riferimento agli interventi in progetto ancora da realizzare nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico, per i successivi adempimenti procedurali, si richiama il rispetto dei disposti dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. inerenti la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica che, nel caso in esame, risulta di competenza comunale, poiché detti interventi non rientrano tra quelli elencati all'art. 3, comma 1, l.r. 32/2008 e s.m.i. per i quali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione.

Al riguardo, si ricorda che il progetto definitivo degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere

conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte.

Si chiarisce, nel contempo, che gli adempimenti procedurali previsti dalla vigente normativa in materia di paesaggio riguardano esclusivamente le parti dell'area d'intervento che ricadono su beni sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che non debbono intendersi preclusivi per le attività previste.

Distinti saluti.

Il Direttore
(dott. Roberto RONCO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

referente:
Andrea CARPI Tel. 0114324357
Mauro MARTINA Tel. 0114325992-0171319365

Parere Vassuria.doc

PATRY



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it


territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/146/2019A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 5469/A1610A del 26/02/2019

Alla Regione Piemonte - Direzione Competitività
del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
c.a del Responsabile di procedimento
PEC: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it



e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo
Piazza S. Giovanni, 2 - 10122 TORINO
PEC: mbac-sabap-al@mailcert.bemiculturali.it

e p.c. Alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente,
Governo e Tutela del Territorio – Settori:
- Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate
- Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est
PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: POZZOLO FORMIGARO (AL)
Fase di Verifica della procedura di V.I.A. inerente il progetto di
completamento della coltivazione e del recupero morfologico della cava in
località Cascina Vassuria.
Proponente: Consorzio Collegamenti Integrati Veloci - COCIV
D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 19 - Fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Organo Tecnico Regionale indetto per il giorno 12 marzo 2019

Classif. 11.100/146/2019A/A16.000

Con riferimento alla nota di convocazione qui pervenuta dal Settore Polizia mineraria, cave e miniere (rif. Cl.008.080.10.001.M1891A.20/2019C.4), in data 26 febbraio 2019, relativa alla riunione dell'Organo Tecnico Regionale indetta per il giorno 12 marzo 2019, in riferimento alla fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA di cui all'art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i.,

esaminata la documentazione progettuale messa a disposizione per la consultazione sul sito web istituzionale,

considerato che gli interventi previsti consistono nel completamento della coltivazione e del recupero morfologico della cava in località Cascina Vassuria, che era stata valutata nell'ambito del Piano Cave della Tratta ferroviaria A.V./A.C. "Terzo Valico dei Giovi" per il prelievo e il conferimento di terre e rocce da scavo, con successivo riuso a destinazione agricola,

tenuto conto che l'area oggetto dell'intervento, per quanto desumibile dalla documentazione progettuale e dalla tavola P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, risulta ricadere parzialmente in ambito soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; in particolare, una porzione dell'area risulta interferire con la fascia spondale di un corso d'acqua soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

considerate le peculiarità del luogo interessato dagli interventi in oggetto, posto nelle vicinanze della confluenza del Rio Gazzo nel Rio Lovassina, corsi d'acqua soggetti entrambi a vincolo di tutela paesaggistica di cui sopra,

a seguito della partecipazione alla riunione dell'Organo Tecnico Regionale tenutasi in data 12 marzo 2019, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti in materia di paesaggio, formulando altresì osservazioni e indicazioni di cui tener conto nell'ambito della stesura del progetto definitivo:

1. con riferimento ai contenuti dello Studio preliminare ambientale, in cui si afferma che *"Con il nuovo Ppr approvato nel 2017 è stata identificata la fascia dei 150 m. anche sul Rio a ovest determinando quindi l'interferenza diretta"*, si ritiene necessario richiamare i disposti dell'art. 45, comma 6, delle norme di attuazione del Ppr, che recita: *"Con riferimento ai beni di cui all'art. 142 del Codice, laddove vi sia contrasto tra la rappresentazione cartografica del bene e la presenza di fatto dello stesso come risultante dalla norma è quest'ultima a prevalere, essendo la tutela ex lege determinata dalla presenza di fatto del bene indipendentemente dalla sua individuazione nel Ppr."*

Si chiarisce quindi, che i corsi d'acqua come il Rio Gazzo e il Rio Lovassina, iscritti negli elenchi di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., unitamente alle relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna, erano già sottoposti *ex lege* a vincolo di tutela paesaggistica in data antecedente all'adozione e all'approvazione del Ppr;

2. dalla documentazione progettuale si rileva che all'interno dell'area d'intervento, nella parte soggetta *ex lege* a vincolo di tutela paesaggistica (ricadente nella fascia di 150 metri dal Rio Gazzo) risultano essere già stati effettuati interventi di trasformazione dello stato dei luoghi, consistenti nella coltivazione, nel ritombamento e nella realizzazione di alcuni cumuli di materiale. In base a quanto rilevato e chiarito al punto precedente, si ritiene necessario accertare, preventivamente alla definizione delle successive fasi progettuali, se detti interventi siano stati realizzati, come pare desumersi dallo Studio preliminare ambientale, in assenza di autorizzazione paesaggistica;
3. al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 16, commi 1, 3 e 8-bis, della l.r. 20/1989 e s.m.i., sono delegate al Comune le funzioni di vigilanza e di accertamento di opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, o in difformità dalla stessa, di applicazione delle relative sanzioni e la competenza di cui all'art. 167 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., inerente l'ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria nei casi in cui è ammessa la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica;
4. si chiarisce inoltre, che gli interventi ancora da realizzare, ricadenti in zona soggetta a vincolo paesaggistico, non rientrano tra quelli elencati all'art. 3, comma 1, l.r. 32/2008 e s.m.i. per i quali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione. Pertanto, visto che il Comune di Pozzolo Formigaro risulta inserito nell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, ne consegue che l'autorizzazione paesaggistica, riferita esclusivamente alle opere da realizzare, potrà essere rilasciata dal medesimo Comune ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata l.r. 32/2008 e s.m.i.;
5. in base a quanto sopra evidenziato, nel caso in esame parrebbe consigliabile suddividere l'area d'intervento, estrapolando dall'ambito le zone che ricadono all'interno della fascia spondale sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica e distinguendo, tra di loro, la zona che è ancora da coltivare (per la quale, stante anche la modesta estensione, potrebbe essere presa in considerazione l'opportunità dello stralcio, in coerenza con gli orientamenti normativi dell'art. 14 di Ppr che tendono a limitare gli interventi trasformativi nelle zone fluviali interne), da quella che invece è stata coltivata e ritombata, per la quale devono ancora essere effettuati gli accertamenti preventivi sull'eventuale esecuzione di interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica;

Classif. 11.100/146/2019A/A16.000

6. si ricorda infine che il progetto definitivo dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del d.lgs.42/2004, (di competenza comunale in base ai disposti dell'art. 3 della Lr. 32/2008 e s.m.i.) dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte.

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Pomy

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@cert.regione.piemonte.it - geologico@regione.piemonte.it

Data:/...../.....

Prot. n. (*)...../A1819B

Classificazione 13.200VALEST20-17/2019A

(*) Riportato nei metadati Doqui Acta

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere A19.06A
DOQUI

Rif. prot. n. 2138 del 16/01/2018.

OGGETTO: Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 – Fase di verifica della procedura di VIA, inerente la procedura di rinnovo dell'autorizzazione al completamento della coltivazione e del recupero morfologico della cava in località Cascina Vassuria, localizzato in Comune di Pozzolo Formigaro (AL) - Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi".

In riferimento all'oggetto si rileva che l'istanza è riferita al rinnovo di una autorizzazione vigente con modifica del piano di coltivazione, senza variazioni di superfici e volumi. Il Comune di Pozzolo Formigaro è ubicato in zona sismica 3 secondo le vigenti norme di prevenzione del rischio sismico. La cava in esame non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della LR 45/89 e non rientra pertanto tra le competenze del Settore scrivente esprimere un parere vincolante a tale proposito.

Per quanto di competenza, esaminata la documentazione pervenuta, non si ritiene necessario intraprendere un iter di valutazione di VIA. Tuttavia si segnala che il rio Lovassina, adiacente al sito estrattivo, anche nel recente passato ha manifestato episodi locali di alluvionamento e che, a partire dalla confluenza con il rio Gazzo collocata poco a valle dell'area in oggetto, il corso d'acqua è interessato dalle fasce del PGRA (Direttiva Alluvioni).


Considerato anche il contesto planiziale con limiti geomorfologici indefiniti, in sede di progettazione definitiva si consiglia di verificare idraulicamente la distanze degli scavi in progetto dai talweg dei due rii, oltre a prevedere gli eventuali interventi temporanei a protezione del cantiere e delle maestranze. Si raccomanda inoltre di mantenere costante, per tutte le fasi di riempimento e recupero ambientale, un congruo strato di copertura (suolo agrario + sottosuolo sterile) caratterizzato da presenza di minerali fibrosi nulla o comunque non superiore al fondo naturale.

Infine si rammentano, complementariamente alle prescrizioni tecniche specifiche per il caso in esame, le prescrizioni generali già approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2017, n. 1-5386 pubblicata dalla Regione Piemonte sul BU n.31 del 03/08/2017 "LLRR 30/1999 e 23/2016. Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi". Approvazione dell'aggiornamento 2017".

Cordiali saluti.

Funzionario referente:
Dott. Geol. Carlo PICCINI
carlo.piccini@regione.piemonte.it

Il Responsabile di Settore
Mauro Picotto
(firmato digitalmente)



ef
Corso Bolzano, 44
10121 Torino
tel. 0114321270
fax 0114325188

